



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 28 OTTOBRE AD OGGI

28/10/2013	Un'area edificabile ceduta in permuta di un immobile da costruire – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	04/11/2013	La sospensione legale degli atti della riscossione – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
29/10/2013	Le imposte sugli immobili: in particolare, la nuova TRISE – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	05/11/2013	Dall'imposta di registro all'accertamento sintetico: la Cassazione trova la scorciatoia (franco lucidi)
30/10/2013	La soppressione delle 45 sedi romane: l'urgenza di provvedere (gustavo bacigalupo)	06/11/2013	L'annotazione del c.f. del cliente dopo la battitura dello scontrino – <i>QUESITO</i> (roberto santori)
31/10/2013	La vendita dell'Alfa-Thiogamma 600 – <i>QUESITO</i> (andrea piferi)	07/11/2013	L'esclusione dal concorso se il candidato acquisisce nelle more concorsuali una quota sociale – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
31/10/2013	Se il gestore provvisorio di una farmacia ne diventa titolare – <i>QUESITO</i> (Studio Associato)	07/11/2013	Preparazioni a base di glifosine – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
31/10/2013	Sulla "cabina estetica" – <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)		

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE NOVEMBRE 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 28 OTTOBRE AD OGGI

28/10/2013 - Un'area edificabile ceduta in permuta di un immobile da costruire – QUESITO

Seguo quotidianamente le Vs. news reputandole estremamente utili nella quotidianità della farmacia e non solo; e vorrei quindi porvi un mio problema specifico.

Io cederò un suolo edificabile ad un'impresa edile che in cambio mi trasferirà alcune unità immobiliari da realizzare sullo stesso suolo.

Mi sono rivolto a due notai diversi per capire quale tassazione è prevista per la permuta immobiliare e quale tipologia di atto stipulare, ricevendone tuttavia pareri del tutto discordanti.

L'operazione di permuta (art. 1552 e seguenti cod.civ.) descritta nel quesito realizza il trasferimento di un bene esistente - l'area edificabile - contro quello di più fabbricati (di non meglio precisata natura: appartamenti, negozi, box?) ancora da realizzare e perciò da considerarsi, al momento della conclusione dell'accordo, beni futuri.

Ora, per individuare il corretto trattamento tributario ai fini dell'imposizione indiretta di un'operazione di permuta, è necessario preventivamente verificare quale sia il regime impositivo applicabile (iva o registro) a ciascun singolo trasferimento.

Esattamente, se la cessione dell'area edificabile viene posta in essere (probabilmente è il Suo caso) da un privato - cioè da un soggetto che non agisce, con riferimento a tale operazione, nell'esercizio di un'impresa - ed è perciò soggetta ad imposta di registro, la cessione dei futuri fabbricati, essendo invece compiuta da un'impresa edile, è senz'altro assoggettata ad iva.

In casi del genere (permuta con un trasferimento soggetto ad iva e con l'altro a registro) l'art. 43, comma 1, lett. b) del T.U. Registro, richiamando il disposto dell'art. 40, comma 2, prevede che l'atto di permuta sconti per la cessione non soggetta ad iva (quella dell'area edificabile) le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale (8%+2%+1%), e invece, per la cessione dei fabbricati, richiamando l'art. 11 del D.P.R. 633/72, sconti appunto l'iva, quest'ultima secondo il regime (esente o imponibile) e con l'aliquota (4, 10 o 21%) propria dell'immobile sia in considerazione della sua natura (abitativo o non, "di lusso" o non, "prima casa" o non), sia in considerazione del momento in cui avviene la cessione degli stessi.

E infatti, proprio con riferimento al tempo della cessione, non va

dimenticato che l'impresa edile sta scambiando con il terreno dei fabbricati ancora da costruire, cosicché, ai sensi dell'art. 1472 cod. civ., nella vendita che ha per oggetto una cosa futura l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene in esistenza. Il principio è sostanzialmente recepito anche dalla legge iva secondo cui (art. 6, comma 1, D.P.R. 633/72) "... le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente - tra le quali si devono ricomprendere anche le cessioni di cose future [n.d.r.] - si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti..." e dunque non appena la cosa viene ad esistenza, secondo appunto la regola civilistica.

Quindi, per l'impresa edile il momento impositivo - che segna la precisa determinazione del regime applicabile con tutti i connessi adempimenti ivi compresa la fatturazione - coincide con quello in cui i beni sono venuti ad esistenza (essendo stata completata la costruzione) e si realizza, anche ai fini iva, il trasferimento della proprietà degli stessi.

Infine, sempre per effetto del loro assoggettamento ad iva, le imposte ipo-catastali sul trasferimento dei fabbricati dovranno essere corrisposte in linea generale in misura fissa (€168 +€168), ma andranno liquidate in misura proporzionale (3% + 1%) in caso di immobili strumentali (negozi, uffici, magazzini, ecc.).

(stefano civitareale)

29/10/2013 - Le imposte sugli immobili: in particolare, la nuova TRISE - QUESITO

Tra la Trise e le altre imposte sulla casa abbiamo letto notizie contrastanti e ancora oggi non sono chiare tante cose. Potete farne un quadro riassuntivo?

Il disegno di legge governativo riguardante la *legge di stabilità 2014* (la vecchia legge finanziaria), recentemente presentato al Senato per la sua approvazione, istituisce appunto la TRISE (*Tassa Rifiuti e Servizi*) che a sua volta comprende TASI e la TARI.

La TASI costituisce, secondo il suo acronimo, la *tassa sui servizi indivisibili* (come ad esempio la manutenzione delle strade, l'illuminazione, ecc.), mentre la TARI, che sostituirà la TARES, è naturalmente la nuova *tassa sui rifiuti*.

Ma in realtà la TRISE, attenzione, "*sostituisce*" (solo politicamente, perché sul piano tecnico non è certo una... sostituzione) l'*IMU* ma soltanto quella *sulla prima casa*, che infatti va via, mentre permane

quella su tutti gli altri immobili e cioè sulle seconde case, sulle unità immobiliari di lusso (anche se destinate alla propria abitazione), sui locali commerciali, su quelli adibiti all'esercizio della propria professione.

Ora, la TASI avrà un'aliquota base - *sulla prima casa* - dello 0,1% della *rendita catastale capitalizzata* (cioè, in pratica, il valore che era imponibile all'IMU, con esclusione tuttavia, per la TASI, della detrazione fissa di € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ogni figlio), che i Comuni possono comunque elevare fino allo 0,25%, o, al contrario, azzerare (??) del tutto.

Invece, come accennato, per quel che concerne i soli immobili *diversi dalla prima casa* (e quelli di lusso) la TASI va bensì - come accennato - *aggiunta all'IMU*, ma, si badi bene, la loro sommatoria dovrà dare, in funzione delle scelte comunali, un risultato compreso tra un minimo dello 0,1% e un massimo dell'1,16%, sempre della *rendita catastale capitalizzata*.

Per di più, sulle *secondo case non affittate* viene reintrodotta l'Irpef (sino ad oggi compresa nell'IMU) e calcolata sul 50% del reddito del fabbricato, corrispondente alla *rendita catastale* (perciò quella *non capitalizzata*) maggiorata di un terzo.

Quanto invece alle *secondo case affittate*, anche i conduttori saranno tenuti a versare una quota parte della TASI variante, sempre secondo le delibere comunali, dal 10 al 30%.

Perciò, l'unica notizia (almeno in parte) buona è in sostanza che l'IMU pagata dalle imprese e dai professionisti sull'immobile strumentale in cui viene svolta l'attività sarà ora deducibile dal reddito prodotto, sia pure soltanto nella misura del 20%.

Anche la TARI colpisce *tutti* gli immobili e si pagherà *secondo i metri quadrati* dell'immobile posseduto, ma è comunque un tributo che sembra destinato ad essere sostituito quanto prima dalla TARIP (*tassa rifiuti puntuale*) che dovrebbe essere finalmente - se ne è sempre parlato ma nei fatti un'imposta del genere non è stata ancora varata - commisurata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

In sintesi, come forse sarà chiaro, la TRISE parrebbe, tanto per cambiare, piuttosto complicata e almeno al momento ben poco diretta alla tanto sbandierata semplificazione, anche se è doveroso attendere le inevitabili modifiche del Parlamento.

Peraltro, pur se non stiamo evidentemente parlando di un decreto legge da convertire ma di un disegno di legge (come non può non essere per una Finanziaria annuale), è lecito pensare che anche questa volta - perché così è stato negli ultimi anni - a decidere tutto sia piuttosto il solito "maxi emendamento", sbucato dal nulla e schiacciato da e tra mille pressioni, su cui il Governo sarà costretto a porre la fiducia.

Staremo a vedere.

(stefano lucidi)

30/10/2013 - La soppressione delle 45 sedi romane: l'urgenza di provvedere

L'opportunità di fare ancora un cenno a questa vicenda (ampiamente illustrata nella [Sediva news del 09/07/2013](#): "*Trasferire la farmacia in una sede 'libera' non si può ecc...*") deriva anche dal malumore forse comprensibile che, stando anche alle e-mail che pervengono da alcuni partecipanti al concorso laziale, suscita in loro questa prospettiva per nulla teorica, perché all'eliminazione - in sede di revisione ordinaria della p.o. (la prima in applicazione dell'art. 11 del dl. Cresci Italia) - di 45 "nuove farmacie" dovrebbe seguire immediatamente il loro "stralcio" dal concorso regionale.

Per di più, il Consiglio di Stato - con le due sentenze n. 467 e 468 del 19/09/2013 - ha ora sgombrato qualsiasi dubbio circa l'organo comunale competente all'adozione dei provvedimenti di revisione (sia straordinaria che ordinaria, s'intende), individuandolo definitivamente in quello di governo: ne abbiamo dato conto nella [Sediva news del 20/09/2013](#) ("*Consiglio di Stato: l'organo comunale competente è la Giunta*").

Il che, in primo luogo, rende in sostanza inevitabile l'appello da

parte di Roma Capitale avverso la sentenza del Tar Lazio n. 6615 del 13/07/04 - che ha annullato la revisione della p.o. romana assumendo invece la competenza consiliare - e però anche il suo accoglimento, verosimilmente preceduto dalla sospensione della decisione del Tar.

È vero che il CdS potrebbe condividere una o più delle altre censure proposte in primo grado al provvedimento di revisione straordinaria, ma in tal caso si tratterebbe di un annullamento non più che parziale perché circoscritto alle due o tre sedi farmaceutiche della cui collocazione si sia doluto il ricorrente.

Come si vede, il risultato pratico dovrebbe comunque essere quello di un via libera in tempi brevissimi alla prima revisione ordinaria, non più stretta infatti al vincolo e alle pastoie di una previa "riedizione", da parte del Consiglio, di quella straordinaria.

Se pertanto la Giunta non abdiccherà ora alle sue attribuzioni, considerato che il termine pur ordinario del 31/12/2012 previsto dall'art. 11 per il perfezionamento della prima revisione ordinaria è ovviamente ormai scaduto da tempo, questo è un provvedimento che deve essere adottato senza alcun indugio, ancor più se gli uffici comunali coglieranno, come devono, tutta l'urgenza di provvedere derivante proprio dalla macroscopicità (ne abbiamo già spiegato i motivi) del "decremento" demografico registrato nella capitale nello spazio di dodici mesi.

Sta di fatto però che la soppressione delle 45 sedi, se pur indubbiamente incidente nell'impianto del servizio farmaceutico romano scaturito "documentalmente" dalla revisione straordinaria (complessive 837 farmacie calcolate tenendo conto anche di abitanti fantasma), non reca nessuna ingiuria all'assetto normativo del sistema e aderisce anzi perfettamente agli stessi dettami dell'art. 11.

Il dl. *Crescitalia* non ha infatti sicuramente liberalizzato il settore, ma - sia pure introducendo nuove figure di farmacie soprannumerarie in specifiche aree espressamente indicate (porti, aeroporti, ecc...) e non sopprimendo il criterio topografico ex art. 104 TU.San. - ha soprattutto inteso rafforzare quello demografico modificando i precedenti rapporti-limite 1:5000 e 1:4000 nell'unico 1:3300, ritenendo perciò insindacabilmente questa misura come adeguata, ma al tempo stesso anche sufficiente, al perseguimento della finalità primaria, non per caso enunciata nel titolo dell'art. 11, del "*potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica*", alla quale sono certo riconducibili anche le altre espresse nel provvedimento, e in particolare quelle di garantire "*una più capillare presenza sul territorio del servizio*" stesso e di "*favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti*".

Pur dunque irrobustendo in quei termini - per ampliare naturalmente la tutela della salute dei cittadini (anche, come noto, nella loro veste di "consumatori") - il servizio farmaceutico territoriale, e statuendo nuove regole per la migliore collocazione degli esercizi, la scelta forte del legislatore è stata nondimeno quella di ribadire le caratteristiche strutturali di servizio programmatico e pianificato sul territorio.

Anche l'art. 11, cioè, individua nel contingentamento delle farmacie la misura ritenuta più efficace per contemperare le esigenze pubblicistiche di una sia pur accentuata e più capillare distribuzione dell'offerta di medicinali con quella imprenditoriale dei titolari di farmacia a un "bacino di utenza" adeguato, cosicché un infittimento degli esercizi oltre il numero considerato ottimale dal sistema vorrebbe dire *in principio* incidere negativamente sulle linee di bilanciamento tra i diversi interessi in gioco prescelte anche dall'ultimo legislatore.

Il che è tanto vero che, pur intervenendo deliberatamente sugli artt. 1 e 2 della l. 475/68, l'art. 11 ha voluto a scanso di equivoci riaffermare che "*il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti*" (art.1) e che "*ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1*" (art.2).

Anche il nuovo parametro numerico deve perciò fatalmente operare sia verso l'alto che verso il basso, indirizzando l'amministrazione comunale all'incremento, o indifferentemente al decremento, del numero degli esercizi previsti nella p.o. secondo che le rilevazioni demografiche al 31/12/2010 per la revisione straordinaria, o al 31/12/2011 (o al 31/12/2013 e così via) per quelle ordinarie, abbiano fatto o facciano emergere incrementi o decrementi del numero complessivo degli abitanti rispetto alle rilevazioni volta a volta precedenti.

Se cioè al centro anche di questa riforma - importante, modesta o modestissima, secondo quel che ognuno è libero di credere (senza però mai dimenticare l'improvvisa liberalizzazione assoluta degli orari delle farmacie e dei prezzi dei farmaci) - c'è il parametro numerico, come non è più dubitabile perché il Consiglio di Stato non ha lasciato margini di incertezza al riguardo, questo va rigorosamente rispettato, in una direzione come nell'altra.

E, del tutto coerentemente, alla soppressione delle sedi eccedenti il parametro non può che conseguire la soppressione anche dal concorso, e del resto - come ha osservato il Tar Liguria (sent. 10/06/2013 n. 896) - *"sarebbe palesemente contraddittorio prevedere che l'apertura di nuove farmacie sia subordinata al rispetto di rigorosi parametri numerici e, al contempo, imporre che il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi vacanti includa anche le sedi che non rispettano tale parametro"*.

Ma c'è un però, e purtroppo è un però molto ingombrante, che è rappresentato dal limite del c.d. *possibile giuridico*, perché, tornando alla capitale, l'eliminazione dalla p.o. di 45 delle 119 "nuove farmacie" può essere legittimamente disposta sol fino a quando quelle sedi non siano assegnate all'esito del concorso; a quel momento, infatti, anch'esse avranno un titolare e non c'è nessuna disposizione che contempla la revoca o la rimozione - "per soprannumerarietà", precedente o sopravvenuta che sia - di un provvedimento di autorizzazione già assentito.

Potrà, è vero, entrare in funzione l'art. 380 TU.San., ma il riassorbimento quivi previsto è notoriamente ben altra vicenda, che peraltro in una città come Roma - non certo destinata a ripopolamenti improvvisi - godrebbe di un margine di concreta operatività pressoché nullo, come insegnano questi ultimi 40/50 anni di storia che pure hanno visto il rapporto limite farmacie/abitanti scendere dapprima (1968) a 1:4000 e ora a 1:3300. La riforma va insomma rispettata perché un *vulnus*, grave quanto ingiusto anche sotto il profilo giuridico, si materializzerebbe proprio se all'esaurimento della procedura concorsuale - per incapacità e/o accidia burocratica o amenità del genere - Roma dovesse annoverare, come aperte e funzionanti, tutte le 837 farmacie/sedi in questo momento previste, val la pena ribadirlo, in un provvedimento di revisione straordinaria basato su dati demografici lontani parecchie miglia dal vero (i falsi residenti di cui parlavamo nella news citata all'inizio) e quindi in un numero di esercizi straordinariamente eccedente quello conforme al nuovo criterio demografico.

Quanto alla sorte delle 45 sedi - da sopprimere e subito dopo "stralciare" dal concorso - le esigenze del servizio farmaceutico romano, per come sono emerse nel provvedimento di revisione straordinaria, potranno egualmente essere almeno in larga misura soddisfatte riproponendole, tutte o alcune, in sedi individuate con il criterio urbanistico di cui all'art. 5 l. 362/91 e perciò istituite per *decentramento* di altrettante sedi (e relative farmacie) di vecchia istituzione.

Potrebbe forse non essere semplicissimo individuare le sedi da espungere come "nuove farmacie" e convertire, almeno in parte, in sedi decentrande, ma ci pare che l'*iter* da seguire debba essere esattamente speculare a quello opzionato nella revisione straordinaria (più o meno discutibilmente) per istituirne 119, e comunque le Asl e l'Ordine dei farmacisti hanno capacità,

esperienze e mezzi per esprimere con accortezza il loro parere, accelerando così anche il provvedimento comunale.

Se però Roma Capitale (o qualsiasi altro Comune si trovi oggi a fronteggiare una situazione come questa) tarderà oltre il lecito ad avviare il procedimento di revisione ordinaria, è ragionevole credere che i titolari di farmacia (che poi astrattamente sono tutti quelli del comune) faranno sentire - legittimamente, beninteso - la loro voce, potendo, se inascoltati, far valere le proprie ragioni anche nei confronti di eventuali amministratori e/o funzionari renitenti.

D'altra parte, costoro non devono temere che un'eventuale loro "class action" faccia insorgere chissà quale sentimento di reazione nella pubblica amministrazione e/o nell'indirizzo politico, perché la soppressione di sedi istituite per l'assunzione di dati demografici fasulli è una misura ineludibile quanto indifferibile e non comporta di per sé alcun naufragio dei principi riformistici, costituendone anzi puntualissima applicazione.

(gustavo bacigalupo)

31/10/2013 - La vendita dell'Alfa-Thiogamma 600 - QUESITO

Vorrei dei chiarimenti riguardo la possibilità di vendere un prodotto parafarmaco con iva al 10% a un cliente che abita nel nord Italia, al quale dovrebbe essere spedito.

Posso inviarlo? Ci sono restrizioni? Il prodotto si chiama ALFA-TIOGAMMA 600, devo accompagnarlo con scontrino e mettere pure la dicitura del costo di trasporto?

Il prodotto Alfa-Thiogamma 600 risulta essere un *integratore alimentare* e pertanto può essere liberamente spedito e la confezione va accompagnata con scontrino fiscale integrato con il costo del trasporto assoggettato anch'esso ad IVA 10%, trattandosi di una spesa accessoria alla dispensazione di quell'integratore.

(andrea piferi)

31/10/2013 - Se il gestore provvisorio di una farmacia ne diventa titolare - QUESITO

Un gestore provvisorio che ha condotto una farmacia in via provvisoria per sei anni, dopo quanto tempo può venderla nel caso gli venga assegnata in via definitiva a seguito di concorso (titoli e quiz); deve cioè attendere tre anni dall'assegnazione definitiva oppure contano anche gli anni di titolarità provvisoria?

Il periodo di durata della gestione provvisoria non ha alcun ruolo nella individuazione del triennio di titolarità che deve decorrere perché l'esercizio sia trasferibile a terzi.

Nel Suo caso, quindi, Lei potrà procedere alla cessione soltanto *dopo il compimento del terzo anno dal conseguimento* (mediante il rilascio del prescritto provvedimento di autorizzazione) *della titolarità definitiva della farmacia*.

(Studio Associato)

31/10/2013 - Sulla "cabina estetica" - QUESITO

Ci accingiamo a fare dei lavori di ristrutturazione e vorremmo inserire una cabina estetica a norma per il trattamento del corpo. Quali sono le dimensioni richieste? E' necessaria la doccia o anche i servizi? La normativa cambia da regione a regione? Se sì, potreste farmi avere quella della Regione Puglia?

La disciplina di riferimento per l'esercizio di attività di estetista è contenuta nella legge statale (n. 1 del 4/1/1990), nonché nelle norme regionali di programmazione e, infine, nei regolamenti comunali che prevedono anche i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge l'attività.

Non ci risulta che la Regione Puglia abbia emanato norme in materia (come ci è stato anche confermato in via breve dall'amministrazione regionale), e tuttavia la circostanza non è di grande importanza pratica perché l'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che disciplina in concreto tutti i requisiti dell'attività è il Comune, dietro parere della Asl competente.

Infatti, il Comune di nel proprio regolamento di igiene e sanità reperibile sul sito ufficiale dispone (art. 136) che “1. *L'attività di estetista è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4/1/1990, n.1 (G.U. Serie Generale n. 4 del 5/1/1990), nonché dalle norme emanate dalla Regione e dal Comune di cui all'art.5 della legge stessa.* 2. *Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.* 3. *L'apertura di un esercizio di estetista è subordinata all'autorizzazione da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di I.P. dell'U.S.L. competente per territorio sui requisiti igienici dei locali, sull'idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e sull'osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono, comunque, fatte salve le norme regionali.* 4. *E' vietato l'uso di apparecchi elettromedicali di qualsiasi specie non ricompresi nell'allegato alla legge 4/1/1990, n.1..* 5. *Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed impiego dei cosmetici”.*

È quindi il caso, in pratica, di contattare sia il Comune, sia la Asl di riferimento per poter istruire al meglio la richiesta di autorizzazione.

(valerio salimbeni)

04/11/2013 - La sospensione legale degli atti della riscossione – QUESITO

Come posso oppormi all'atto di riscossione che mi è stato recapitato qualche giorno fa, e che mi sembra fondato su errori clamorosi.

In realtà, dal 1 gennaio 2013 tutti i cittadini hanno a disposizione un valido strumento per contrastare gli atti di riscossione del Fisco, benché il suo ingresso nel nostro ordinamento sia avvenuto un po' in sordina.

Si tratta della c.d. *sospensione legale della riscossione*, prevista dall'art. 1, commi da 537 a 543, della L. 24/12/2012 n. 228 (*legge di stabilità 2013*).

L'aspetto peculiare della nuova procedura sta nel fatto che, a seguito di *dichiarazione* del debitore che contesti per un motivo qualunque la legittimità del debito, l'agente della riscossione è *obbligato* a sospendere ogni attività esattiva e a trasmettere la documentazione prodotta all'ente creditore, che avvia le opportune verifiche sulla fondatezza di quanto documentato.

In sostanza questa *dichiarazione* ha l'effetto di bloccare senz'altro ogni iniziativa in corso per il recupero del credito: all'agente della riscossione, infatti, non compete alcun esame o valutazione circa la fondatezza della richiesta del debitore, dovendo limitarsi – lo ripetiamo - a “passare le carte” all'ente creditore.

Un tale effetto inibitorio, però, come è ragionevole attendersi, ha come “contraltare” la *responsabilità penale* del debitore in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione e di uso di atti falsi, nonché una specifica sanzione amministrativa (dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute con un importo minimo di 258 euro).

Il contribuente è comunque tutelato anche in caso di inerzia dell'ente creditore dato che, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della *dichiarazione* senza che intervenga la risposta in un senso o nell'altro, i crediti stessi si ritengono *estinti*.

Si tratta in definitiva di un rimedio che può essere efficace anche contro le famose “cartelle pazze” che, come si ricorderà, hanno creato parecchi problemi; e tuttavia, tenuto anche conto delle rilevanti sanzioni (penali e non) da cui è assistito, va utilizzato sempre con un buon discernimento.

(stefano civitareale)

05/11/2013 - Dall'imposta di registro all'accertamento sintetico: la Cassazione trova la scorciatoia

Già abbiamo dato conto ([v. Sediva News del 10/06/2013](#)), esprimendo al riguardo le nostre critiche, del filone giurisprudenziale della Cassazione per cui il valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, ad esempio per una

compravendita immobiliare, viene *presuntivamente* considerato come corrispettivo ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile irpef in capo all'*alienante*.

Recentemente, però, i giudici del Palazzaccio sono andati addirittura oltre (*Sez. VI Ordinanza 16334 del 28 giugno 2013*), giungendo ad affermare che tale valore rilevarebbe anche come “spesa per incrementi patrimoniali” ai fini dell'*accertamento sintetico* spiccato nei confronti dell'*acquirente*.

Senonché in tal modo – trascurando ogni ulteriore considerazione – si finirebbe con il dare via libera ad una sorta di “*presunzione sulla presunzione*”, non affatto ammissibile nel nostro ordinamento, perché in realtà la spesa dalla quale si presumerebbe il conseguimento di un reddito ai fini dell'“accertamento sintetico” si fonda a sua volta non su un fatto certo, ma su... un altro fatto presunto, dato dall'equivalenza (valore accertato = prezzo pagato) ricavata dall'“accertamento in materia di imposta di registro”.

Il che, però, sembra davvero inaccettabile e c'è quindi da augurarsi che questa pronuncia resti un caso isolato, quel che peraltro in Cassazione – più che nella giurisprudenza del Consiglio di Stato - talvolta accade.

(franco lucidi)

06/11/2013 - L'annotazione del c.f. del cliente dopo la battitura dello scontrino - QUESITO

Come ci si deve comportare quando il cliente vuole inserire il codice fiscale dopo aver battuto lo scontrino?

Ricordiamo che la farmacia è tenuta al rilascio dello scontrino fiscale c.d. “parlante” solo dietro espressa e tempestiva richiesta del cliente, e questo perché tale documento, identificativo del soggetto sostenitore della spesa, è *alternativo alla fattura*, la cui emissione per le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto in locali aperti al pubblico – e quindi anche dalle farmacie – “*non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione*” (art. 22, comma 1, DPR 633/72).

Se tuttavia, per ragioni di “politica” commerciale, vogliamo rimediare alla dimenticanza del cliente, potremmo considerare l'intera vicenda come un “errata battitura” e conseguentemente annullare lo scontrino emesso senza l'indicazione del codice fiscale (non “parlante”), emettendo in sua vece uno scontrino completo di questa indicazione (“parlante”) ma avendo cura di annotare manualmente sullo scontrino ritirato una dicitura del tipo “*annullato per mancanza di codice fiscale*”.

La stessa annotazione dovrebbe poi, prudentemente, essere apposta anche sul *giornale di fondo*, se ancora cartaceo, una volta che – esauritosi - verrà rimosso dal misuratore.

Nessuna indicazione dovrà invece esser fatta sullo *scontrino di chiusura giornaliera*, perché il totale dei corrispettivi giornalieri non subisce alcuna variazione, anche se bisognerà comunque allegare lo scontrino annullato allo scontrino di chiusura giornaliera.

Naturalmente, se questa procedura sembra troppo complicata, in alternativa si potrebbe sempre emettere la *fattura* che, come accennato, avrebbe la stessa valenza dello *scontrino parlante*, almeno ai fini della documentazione della spesa.

(roberto santori)

07/11/2013 - L'esclusione dal concorso se il candidato acquisisce nelle more concorsuali una quota sociale - QUESITO

Mio figlio ha partecipato al concorso straordinario in forma associata con la moglie, ma le lungaggini del concorso sembrano convincerlo ad acquisire la mia farmacia in società con me, anche per ragioni strettamente riguardanti i suoi rapporti con la sorella.

Temo però che la famosa interpretazione ministeriale potrebbe impedire a mio figlio di conseguire la farmacia in forma associata per concorso, che ha buone probabilità di vincere per l'elevato punteggio di partenza.

Come avrà forse rilevato nella [news del 17 ottobre](#) u.s. (“*Requisiti di ammissione, condizioni preclusive e cause di esclusione nel concorso straordinario*”), la perdita di una delle condizioni personali - in particolare, quella di non essere titolare (o socio di società titolare) di farmacia non rurale sussidiata né soprannumeraria (sono due "non", ma ci atteniamo al testo dei bandi) - comporta l'esclusione dal concorso.

Quindi, il problema che nasce da quella tesi ministeriale - che naturalmente continuiamo a non condividere, ma che sciaguratamente non è stata ancora smentita - qui non ha nessun rilievo, perché l'acquisizione di una quota di società titolare di farmacia urbana, come crediamo sia la Sua, comporterebbe di diritto l'esclusione di Suo figlio dal concorso.

(gustavo bacigalupo)

07/11/2013 - Preparazioni a base di glifosine - QUESITO

Vorrei allestire preparazioni di glifosine chiaramente su prescrizione medica; tale sostanza non si trova nelle farmacopee europee e solitamente veniva o viene ancora utilizzata per altri scopi non terapeutici. Nella terapia Di Bella invece viene utilizzata soprattutto nei tumori osteo-articolari e per altre patologie a questi correlate, mentre le norme di buona preparazione ci dicono che le sostanze devono essere presenti nelle FU Europee, anche se il medico però può prescrivere dalla legge 94/98 prodotti non farmaceutici per uso orale regolarmente in commercio in tutta Europa.

Credo infine che tale sostanza venisse o venga usata in agraria.

L'art. 5 del DL 23/1998 n. 23 convertito in L. 94/1998 (recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria) prevede che “*i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle Farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente, di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea*”.

Tuttavia, in deroga a tale disposizione e per quanto La riguarda, la prescrizione magistrale può includere principi attivi diversi da quelli suindicati, “*qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea*”.

Si tratta dunque di verificare se il principio attivo denominato *Glifosine* venga utilizzato esclusivamente in prodotti non farmaceutici per uso orale, dei quali non crediamo possa far parte la sostanza che è usata in agraria da Lei indicata, mentre, se si ha conoscenza (come sembrerebbe dal quesito che viene posto) di un suo utilizzo per scopi non terapeutici, ma sempre per il tramite di prodotti non farmaceutici per uso orale, allora il principio attivo potrebbe forse essere regolarmente prescritto.

Quanto alle conseguenze delle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 5 del detto decreto, sembra possano essere oggetto soltanto di un procedimento disciplinare.

Più di questo, però, non siamo in grado di dire.

(stefano lucidi)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ La conversione in legge del dl. sull'Imu

Legge 28/10/2013, n. 124

È stato definitivamente convertito in legge il c.d. *Decreto Imu* (D.L. 31/08/2013, n. 102) che ha confermato, come noto, la cancellazione della prima rata IMU 2013 per le abitazioni principali e le loro pertinenze (ma sta sorgendo qualche dubbio di “bilancio”, sulla seconda rata), gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie, i terreni agricoli e i fabbricati rurali (fanno eccezione gli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A1, A8 e A9).

In sede di conversione, tuttavia, il Parlamento ha colto l'occasione per introdurre ulteriori misure di carattere tributario, su cui torneremo ben presto.

➤ Soppressa la “proiezione” toscana

Lr Toscana 9/08/2013, n. 47

Eliminata con un tratto di penna la “proiezione”: un provvedimento forse frettoloso; ne parleremo tra breve.

➤ Il trattamento fiscale previsto nel caso in cui l'erede e il de cuius risultino residenti in un Paese diverso da quello ove è ubicato l'immobile ereditato

Corte di Giustizia UE – sent. 17/10/2013, n. C-181/12

Gli *eurogiudici* hanno stabilito che, in tema di trasmissione *mortis causa* di un bene immobile situato nel territorio di un Paese membro, quando sia il beneficiario che il *de cuius* (al momento del decesso) risultino residenti oltreconfine e vi sia una disparità di trattamento tra le deduzioni sull'imposta di successione a favore dei cittadini dello Stato stesso rispetto a quelle previste per i cittadini residenti all'estero, tale discordanza è da considerarsi incompatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali di cui agli articoli 56 CE e 58 CE.

➤ Quando il dispositivo medico può essere ritenuto un “medicinale”

Corte di Giustizia UE – sent. 03/10/2013, n. 109

Risulta compatibile con la normativa comunitaria la disposizione di uno Stato membro che identifichi un dispositivo medico (provvisto di marcatura CE, ai sensi della direttiva 93/42) come “medicinale conformemente all'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva [2001/83], in forza delle sue funzioni farmacologiche, immunologiche o metaboliche” o quando, come nel caso deciso, il prodotto sia tutt'uno con la sostanza attiva veicolata.

➤ Una decisione della Consulta che suscita perplessità

Corte Costituzionale – sent. 31/10/13, n. 255

La Corte, su ricorso governativo (cui abbiamo fatto cenno qualche tempo fa), dichiara l'incostituzionalità di alcune disposizioni provinciali di Trento e Bolzano perché in contrasto con uno dei principi - ritenuti “fondamentali” perciò impermeabili alla legislazione concorrente delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano - introdotti dall'art. 11 del dl. Cresci Italia.

Sonoché, è una incostituzionalità soltanto parziale di alcune disposizioni regionali, e questo potrà creare parecchi problemi, come vedremo in un commento dedicato.

➤ È legittima la distribuzione dei presidi per diabetici attraverso le farmacie.

Consiglio di Stato – sent. 28/10/2013, n. 5174

Infatti, “*l'obbligo di affidare servizi come quello della distribuzione dei presidi per i diabetici solo a seguito di espletamento di una gara ad evidenza pubblica non è un dogma, ma solo uno strumento finalizzato a garantire la scelta del miglior contraente, salvaguardando al contempo le condizioni di massima concorrenza*”.

Del resto, “*se pure si voglia riguardare la questione sotto il solo aspetto economico, prescindendo dai fondamentali profili di assistenza sanitaria connessi alla distribuzione dei presidi per i diabetici*”, precisa il Consiglio di Stato, “*la possibilità riconosciuta all'Asl, in alternativa all'affidamento del servizio ad un soggetto esterno mediante gara, di erogare tali prodotti attraverso le farmacie è espressamente riconosciuta dalla legge, tramite gli accordi regionali, non per sottrarre un ampio settore del mercato alla competizione economica, contravvenendo ai principi nazionali ed europei dell'evidenza pubblica vigenti in*

materia, ma al contrario per realizzare un risparmio economico per l'Amministrazione e una più efficiente allocazione dei prodotti stessi sul mercato".

Il Supremo Consesso riforma con questa motivazione la sentenza del Tar Campania n. 00404/2012 che aveva accolto il ricorso della ditta fornitrice risultata originariamente assegnataria a seguito di gara ad evidenza pubblica del servizio di distribuzione domiciliare di presidi per diabetici.

Come abbiamo letto, la *"gara ad evidenza pubblica non è un dogma"*: è una affermazione, anche se circoscritta alla specifica vicenda della fornitura dei presidi ai diabetici e quindi giustificata dal ruolo della farmacia nel SSN, che è indubbiamente di grande rilevanza.

➤ **Il concordato preventivo non esclude dal reato di omesso versamento dell'Iva**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 31/10/2013, n. 44283

Il reato di omesso versamento dell'IVA (ex art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000) è configurabile anche quando l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo.

➤ **L'esenzione del bollo per le auto storiche**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 17/10/2013, n. 23624

Secondo i giudici di piazza Cavour il certificato dell'AcI non è sufficiente per l'esenzione del bollo sulle auto d'epoca (ex art. 63, co. 2, L. 342/2000), ma è necessario un vero e proprio accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

➤ **Il sequestro dell'abitazione del presunto evasore Iva**

Corte di Cassazione - Sez. Penale – sent. 17/10/2013, n. 42643.

Può essere disposto il sequestro *per equivalente* sull'abitazione del contribuente indagato per omesso versamento dell'Iva riferibile alla società da lui rappresentata.

➤ **La verifica fiscale in assenza del titolare della farmacia**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 21/10/2013, n. 23839

Anche se il verbale della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza è stato firmato dal solo collaboratore familiare, in quanto l'imprenditore era assente, è legittima la ricostruzione induttiva del reddito da cui si riscontri un'evidente inattendibilità della contabilità dell'impresa.

➤ **È legittimo l'avviso di accertamento "anticipato"**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 18/10/2013, n. 23690

Contrariamente a quanto sostenuto dalle Sezioni Unite nella sentenza 29/07/2013, n. 18184, la Sezione Tributaria della Cassazione ha affermato che l'emissione dell'accertamento senza l'osservanza del termine dei 60 giorni dalla chiusura dell'attività di controllo non comporta di per sé l'invalidità dell'atto impositivo per l'assenza di una disposizione di legge che lo preveda espressamente.

➤ **Contenzioso tributario: l'Ufficio può utilizzare le dichiarazioni di terzi**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 02/10/2013 n. 22519

Nel processo tributario sono ammesse le dichiarazioni, rese da terzi in sede extraprocessuale, introdotte dall'Amministrazione finanziaria per provare la falsità delle fatture e quindi la bontà dell'avviso di accertamento emesso per il recupero delle maggiori imposte.

➤ **La spesa farmaceutica nel periodo gennaio-luglio 2013**

Rilevazioni AIFA in data 22/10/2013

Nel periodo emerge, secondo le rilevazioni dell'Aifa, una sostanziale conformità della "territoriale" al tetto di spesa programmato, e invece uno sfioramento per quella "ospedaliera".

Tenendo infatti conto del pay-back, la spesa farmaceutica territoriale ammonta per gennaio-luglio 2013 a circa 7,2 miliardi di euro, corrispondenti all'11,45% dell'intera spesa sanitaria a fronte del tetto dell'11,35%. Lo sfioramento ha riguardato 10 regioni: nel Lazio è stato di 117 milioni, in Sicilia e in Campania di 80, in Sardegna e Puglia di 45 e via via scendendo per Calabria, Abruzzo, Marche, Molise e Basilicata.

La spesa farmaceutica "ospedaliera", il cui tetto è del 3,5%, ha fatto invece registrare nel periodo, sempre considerando il pay-back, una spesa di 2 miliardi e 726 milioni, superiore cioè di 426 milioni al tetto di 2 miliardi e 300 milioni, raggiungendo perciò il 4,14%; e qui rientrano nel tetto soltanto Lazio, Trento e Valle d'Aosta.

Riunendo le due voci, consegue – rispetto al tetto programmato per il periodo pari al 14,85%, e perciò a 9,5 miliardi – uno sfioramento di circa 500 milioni imputabile soprattutto alla Puglia (134 ml.), al Lazio (115 ml.) e a Sicilia e Campania (90 ml. ciascuna).

C'è dunque il rischio concreto di uno sfioramento complessivo anche alla fine dell'anno.

3 – SCADENZE NOVEMBRE 2013

18/11 (poiché il 16 cade di sabato) - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di ottobre 2013 per i contribuenti *mensili* e Iva del terzo trimestre per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di ottobre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di ottobre

18/11 - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2013: versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata l'8/07/13

18/11 - Versamento mediante F24 *online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al *terzo* trimestre 2013

21/11 - Comunicazione delle operazioni IVA effettuate nel periodo d'imposta 2012 c.d. *spesometro*, per i contribuenti *trimestrali*

02/12 (poiché il 30 novembre cade di sabato) - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *settima rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *sesta rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

02/12 - Versamento del *secondo* acconto delle imposte (Ire, Irap e Ires) e dei contributi Inps (gestione cd. separata e artigiani e commercianti) per l'anno 2013 mediante Mod. F24 *online* obbligatorio per i titolari di partita iva oppure mediante Mod. F24 *cartaceo* da presentare in banca oppure alla posta, limitatamente ai non titolari di partita iva

* * *